Legge regionale 05 giugno 1967 , n. 8 - TESTO VIGENTE dal 09/05/1981

Modificazioni alla legge regionale 9 settembre 1964, n. 2.

Art. 1

L' indennità di presenza, di cui all' articolo 19, secondo comma, dello Statuto regionale, - dalla data di entrata in vigore della legge statale 12 dicembre 1966, n. 1078 e per tutti gli effetti da questa previsti -, si intende sostitutiva dell' indennità di carica, di cui all' articolo 3, primo comma, n. 1, della stessa legge.

Art. 2

(ABROGATO)

(1)(2)(3)(4)

Note:

1 Articolo sostituito da art. 2, primo comma, L. R. 54/1973 con effetto dal 7 luglio 1973.

2 Articolo sostituito da art. 1, primo comma, L. R. 5/1978 con effetto dal 1° ottobre 1977.

3 Articolo sostituito da art. 1, primo comma, L. R. 49/1979 con effetto dal 1° gennaio 1979.

4 Articolo abrogato implicitamente da art. 1, primo comma, L. R. 21/1981

Art. 3

La spesa per l' attuazione della presente legge e gli oneri derivanti dall' applicazione della legge statale 12 dicembre 1966, n. 1078 faranno carico al capitolo 1 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1967 ed ai capitoli corrispondenti dei bilanci per gli esercizi successivi. Detto capitolo 1 assume la seguente nuova denominazione: << Indennità di carica al Presidente del Consiglio regionale e indennità di presenza e rimborso spese ai Consiglieri, ai sensi degli articoli 1 e 2 legge regionale 9 settembre 1964, n. 2 e successive modificazioni ed articolo 10, lettera b, Regolamento interno del Consiglio; nonché oneri derivanti dall'

applicazione della legge statale 12 dicembre 1966, n. 1078. (Spesa obbligatoria) >>. La stessa modificazione di denominazione viene apportata anche nell' elenco n. 2, allegato al bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1967.

Art. 4

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.